



CITTA' DI CASTENASO
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO n. 27 del 03/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ESERCIZIO 2014

Il giorno 03 del mese di Aprile dell'anno 2014 alle ore 18:00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI		PRESENTI	CONSIGLIERI COMUNALI		PRESENTI
1	SERMENGGHI STEFANO	S	12	RODA NADIA	S
2	ALBERONI NERIA	S	13	VITI RUBEN	S
3	ANGIOLINI PAOLO	N	14	ZERBINI GABRIELE	N
4	BARSANTINI GIORGIA	S	15	CASTELLI ANDREA	N
5	BIAGI ANDREA	S	16	GENNASI RICCARDO	S
6	BIANCOLI ALBERTO	S	17	GRANDI STEFANO	S
7	DA RE LAURA	S	18	MARZADURI GIOVANNI	S
8	LIONELLO DANILO	N	19	MENGOLI MAURO	S
9	MAGNANI SILVA	S	20	DIANA NUNZIO	S
10	MONTI SERGIO	S	21	CALA' PIERGIORGIO	N
11	RIZZI MASSIMILIANO	S			

Totale Presenti n. 16 Assenti n. 5

Sono presenti gli assessori esterni : TONELLI GIORGIO, TURRINI ELENA, GIGLIO CONCETTA
Assiste il Segretario Generale Dott. ANDREA FANTI che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, il Dott. MASSIMILIANO RIZZI assume la presidenza, dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sig.ri :

GRANDI STEFANO DIANA NUNZIO ALBERONI NERIA

Area: AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

Oggetto: "APPROVAZIONE DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ESERCIZIO 2014"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la Legge n. 147 del 27.12.2013 art. 1 commi da 639 a 704 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

DATO ATTO, pertanto, che la IUC è composta da:

- IMU (Imposta municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TARI (Tassa sui rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
- TASI (Tributo sui servizi indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.

RICHIAMATI in particolare i commi 669, 671, 676, 677, 678, 681 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 per effetto dei quali:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;
- la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al punto precedente. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, fatto salvo l'ulteriore superamento dello 0,8 per mille contemplato dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 16 del 6.3.2014. Il Comune, con deliberazione consiliare, può ridurre l'aliquota, fino all'azzeramento e/o determinarla rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013;
- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI in una misura, stabilita dal Comune, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- il Comune, con Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del DLgs. n. 446/1997, stabilisce la misura di cui al punto precedente, la disciplina delle agevolazioni, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTA la deliberazione n. 26 del 03/04/2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI).

CONSIDERATO che il Regolamento richiamato al punto precedente prevede, agli articoli 6 e 7, che il Consiglio Comunale:

a) approvi le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che, con il medesimo atto, possa deliberare l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili.

b) provveda all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

c) possa riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali possono intendersi, in linea generale, le prestazioni, le attività, le opere, i servizi forniti dai Comuni all'intera collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e che, pertanto, non rientrano nei servizi a domanda individuale;

RITENUTO opportuno, nell'esercizio delle facoltà concesse dalla legge, impostare la manovra tributaria 2014 IMU-TASI sulla base dei seguenti criteri:

- Sostanziale conferma del quadro delle aliquote IMU, pur in presenza di una non trascurabile contrazione del gettito legata principalmente all'introduzione delle nuove esenzioni previste dalle modifiche apportate dalla normativa 2013 (con particolare riferimento alla perdita di gettito degli "immobili merce" e dei fabbricati rurali strumentali);
- Elevamento dell'aliquota IMU, con applicazione del valore massimo, per le unità abitative di categoria A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso") destinate ad abitazione principale del proprietario e/o titolare di altro diritto reale e relative pertinenze e azzeramento dell'aliquota TASI;
- Applicazione della nuova componente IUC-TASI prioritariamente e prevalentemente alle fattispecie imponibili esonerate dal pagamento dell'IMU (prima casa, "immobili merce", fabbricati rurali strumentali), in virtù del fatto che l'esenzione da IMU di fatto sottrae cespiti imponibili patrimoniali alla partecipazione al finanziamento dei servizi generali dell'Ente, tra i quali possiamo annoverare gli stessi servizi indivisibili. In tal senso l'applicazione della TASI agisce come fattore correttivo e redistributivo del carico tributario;
- Azzeramento della componente IUC-TASI per tutte le altre fattispecie imponibili, in quanto, in caso contrario, il tributo finirebbe per gravare su categorie già assoggettate all'applicazione di aliquote di imposta IMU e anche allo scopo di consentire una più agevole applicazione della nuova componente IUC-TASI, che presenta al momento forti elementi di incertezza applicativa.

RICHIAMATO l'art 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 c. 2 del DLgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del DLgs n. 267/2000;

RILEVATA la necessità di determinare, per l'anno 2014, la seguente misura delle aliquote TASI, tenendo conto dei vincoli di cui Legge n. 147/2013 come sopra richiamati e degli equilibri finanziari di bilancio:

1. ALIQUOTA 2,5 per mille per le abitazioni principali (con esclusione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU e precisamente:

- per abitazione principale deve intendersi "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente";
- per pertinenze dell'abitazione principale devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

2. ALIQUOTA 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

3. ALIQUOTA 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale

4. ALIQUOTA 0 "zero" per mille, ai sensi dell'art. 1 c. 676 della Legge n. 147/2013, per tutte le altre fattispecie imponibili TASI.

RITENUTO opportuno, sulla base del Regolamento IUC-TASI art. 7, riconoscere le seguenti detrazioni TASI alle abitazioni principali e relative pertinenze, da rapportare al periodo di possesso e al numero di soggetti titolari di diritti reali sul bene, nello stesso residenti e dimoranti:

1. € 50,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 con rendita catastale non superiore a € 300,00 – dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, il predetto importo di € 50,00
2. € 100,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 con rendita catastale non superiore a € 800,00 – dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, il predetto importo di € 100,00 esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

- **FAMIGLIE CON LA PRESENZA DI UN PORTATORE DI HANDICAP**

- possesso del solo immobile abitato, con annesse pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l'immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
- avere nel nucleo familiare un portatore di handicap titolare di indennità di accompagnamento o di indennità di frequenza o di pensione di inabilità per invalidi civili al 100%

- **FAMIGLIE CON MINORENNI IN AFFIDO**

- possesso del solo immobile abitato, con annesse pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l'immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
- avere nel nucleo familiare uno o più minorenni in affido

- **FAMIGLIE NUMEROSE**

- possesso del solo immobile abitato, con annesse pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l'immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
- essere componente di un nucleo familiare con almeno tre figli minorenni fiscalmente a carico;

- **TITOLARITA' DI ASSEGNO SOCIALE**

- possesso del solo immobile abitato, con annesse pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l'immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
- essere titolare di assegno sociale INPS; nel caso di coniugi può beneficiare di assegno sociale anche solo uno dei 2 anziani.

CONSIDERATO opportuno che il riconoscimento del beneficio della detrazione di € 100,00 sia subordinato alla condizione che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi:

- il contribuente deve presentare al Servizio Tributi dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2014, sulla base di apposita modulistica da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente;
- qualora la comunicazione di cui al punto precedente non venga presentata entro il suddetto termine decadenziale, si procederà al recupero della differenza dell'imposta con sanzioni ed interessi.

RITENUTO di poter fissare, come suddivisione dell'ammontare complessivo del tributo ai sensi dell'art. 1 comma 681 della Legge n. 147/2013, la misura del 10% a carico dell'utilizzatore e conseguentemente quella del 90% a carico del proprietario;

VALUTATO di individuare quali servizi indivisibili con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, quelli indicati nell'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A";

PRESO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 20 marzo 2014;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria;

SENTITI:

Per la discussione del punto si rimanda alla deliberazione precedente avente per oggetto: *"Approvazione Regolamento per la disciplina della nuova Tassa sui Rifiuti (IUC – TARI)"*, approvata in data odierna.

Consiglieri presenti e votanti n. 16

Con n. 12 voti favorevoli e 4 astenuti (Grandi, Mengoli, Gennasi del Gruppo Consiliare Marchi Sindaco – Uniti per Castenaso e Diana del Gruppo Lista Civica Castenaso 5 Stelle – beppegrippo.it)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di dare atto che la presente deliberazione è assunta nell'esercizio della potestà regolamentare generale prevista dall'art. 52 del DLgs n. 446/1997 e ss.mm.ii;
- di determinare le aliquote per l'applicazione della TASI 2014 come di seguito indicato:

1. ALIQUOTA 2,5 per mille per le abitazioni principali (con esclusione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU e precisamente:

- per abitazione principale deve intendersi “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”;
- per pertinenze dell’abitazione principale devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

2. ALIQUOTA 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

3. ALIQUOTA 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale

4. ALIQUOTA 0 “zero” per mille, ai sensi dell’art. 1 c. 676 della Legge n. 147/2013, per tutte le altre fattispecie imponibili TASI.

- di riconoscere le seguenti detrazioni TASI alle abitazioni principali e relative pertinenze, da rapportare al periodo di possesso e al numero di soggetti titolari di diritti reali sul bene, nello stesso residenti e dimoranti:

3. € 50,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 con rendita catastale non superiore a € 300,00 – dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, il predetto importo di € 50,00
4. € 100,00 per ogni unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 con rendita catastale non superiore a € 800,00 – dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, il predetto importo di € 100,00 esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

- **FAMIGLIE CON LA PRESENZA DI UN PORTATORE DI HANDICAP**

- possesso del solo immobile abitato, con annesse pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l’immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
- avere nel nucleo familiare un portatore di handicap titolare di indennità di accompagnamento o di indennità di frequenza o di pensione di inabilità per invalidi civili al 100%

- **FAMIGLIE CON MINORENNI IN AFFIDO**

- possesso del solo immobile abitato, con annesse pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l’immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
- avere nel nucleo familiare uno o più minorenni in affido

- **FAMIGLIE NUMEROSE**

- possesso del solo immobile abitato, con annesse pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l’immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
- essere componente di un nucleo familiare con almeno tre figli minorenni fiscalmente a carico;

- **TITOLARITA’ DI ASSEGNO SOCIALE**

- possesso del solo immobile abitato, con annesse pertinenze, su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l'immobile sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
 - essere titolare di assegno sociale INPS; nel caso di coniugi può beneficiare di assegno sociale anche solo uno dei 2 anziani
- di stabilire che il riconoscimento del beneficio della detrazione di € 100,00 sia subordinato alla condizione che gli altri componenti il nucleo familiare non possedano alcuna proprietà immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi:
- il contribuente deve presentare al Servizio Tributi dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2014, sulla base di apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;
 - qualora la comunicazione di cui al punto precedente non venga presentata entro il suddetto termine decadenziale, si procederà al recupero della differenza dell'imposta con sanzioni ed interessi.
- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2014.
- di fissare, come suddivisione dell'ammontare complessivo del tributo ai sensi dell'art. 1 comma 681 della Legge n. 147/2013, la misura del 10% a carico dell'utilizzatore e conseguentemente quella del 90% a carico del proprietario.
- di disporre che il tributo venga riscosso in autoliquidazione, senza il preventivo invio di avvisi di pagamento, anche al fine di consentire al contribuente di tenere conto delle suddette detrazioni sin dalla rata di giugno, evitando peraltro il futuro aggravio di procedure di rimborso/compensazione, inevitabilmente conseguenti al precompilato da parte dell'Ente, per la non disponibilità, oggettiva e tempestiva, delle informazioni necessarie.
- di prevedere quale modalità di semplificazione nella determinazione del dovuto da versare, la messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune di un portale per il calcolo del tributo on line.
- di individuare quali servizi indivisibili con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, quelli indicati nell'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A";
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 03/04/2014;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 c. 2 del DLgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Rizzi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Fanti
